



**Comune di Camerino
Provincia di Macerata**

ORIGINALE

Registro Generale n. 61 del 15-01-2018

ORDINANZA DEL SINDACO

Ufficio:

**Oggetto: SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - REVOCA PARZIALE DELLE
ORDINANZE N. 564 E 565 RELATIVE ALL'IMMOBILE SITO IN LOC.
MERGNANO SANT'ANGELO FOG. 26 PART.12 DI PROPRIETA'
CESARI A.-SEBASTIANI A.- SEBASTIANI I.-**

L'anno duemiladiciotto addì quindici del mese di gennaio, il Sindaco PASQUI GIANLUCA

IL SINDACO

PREMESSO che dal 24 agosto 2016 si sono verificati eventi sismici di forte intensità che hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale ed in particolare quelli del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

CONSIDERATO che è ancora in atto l'attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

RILEVATO che in conseguenza degli eventi sismici sopra descritti che hanno colpito il territorio di Camerino si é determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private;

VISTE le “schede di 1^ livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica (AeDES 07/2013)” della Protezione Civile, redatta dalla squadra P1328 schede n. 5-6 del 18.11.16 relativamente all’edificio sito a Camerino in Loc. Mergnano Sant’Angelo n. 5 distinto al Fg. 26, part. 12, sub 8-9-10-11 di proprietà - come da risultanze catastali –

Cesari Adalgisa C.F.:CSR DGS35B63B474O, residente a Camerino 62032 Loc.Mergnano Sant’Angelo 5;

Sebastiani Agostino C.F.:SBSGTN59R04B474T residente a Castelraimondo (MC) 62022 Via U.Betti 78;

Sebastiani Ivana C.F.:SBSVNI56A49B474P, residente a Camerino 62032 Loc.Mergnano Sant’Angelo 5;

che si conclude con il seguente giudizio: **E- INAGIBILE- A-F Agibile, ma inagibile per rischio esterno;**

Richiamate le Ordinanze n.ri 564 del 09.12.2016 e 565 del 10.12.2016;

CONSIDERATO che in data 15.01.2018 al prot. 1117 é pervenuta la nota a firma dell’Ing. Liberati Sauro con la quale si chiede la modifica delle Ordinanza 564 e 565 del 10.12.2016, a seguito della perizia asseverata trasmessa al CCR con PEC del 31.03.2017 e delle valutazioni in merito trasmesse dall’USR con nota prot. 18629 del 13.12.2017, DICHIARANDO che:

La part. 12 sub 9 è totalmente agibile;

La part. 12 sub 10 parzialmente agibile, come da allegata planimetria perimetrata in verde (agibile) in Rosso (inagibile);

La part. 12 sub 11 parzialmente agibile come da allegata planimetria perimetrata in verde (agibile) in Rosso (inagibile);

La part.12 sub 8 parzialmente agibile come da allegata planimetria perimetrata in verde (agibile) in Rosso (inagibile)

VALUTATO che la situazione rilevata può compromettere l’incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

PRESO ATTO che nel fabbricato di cui sopra risultano presenti condizioni tali da non consentirne l’uso;

RITENUTO necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l’accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, dell’edificio oggetto della presente ordinanza, fatta eccezione per i tecnici e gli addetti incaricati;

ATTESO che stante l'urgenza manifestata qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata.

VISTO l'art. 15 L. n. 225 del 24.02.1992;

VISTO l'art. 108 lett. c) D. Lgs. n. 112 del 31.03.1998;

VISTO l'art. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.L. n. 189 del 17.10.2016;

VISTO il D.L. n. 205 dell'11.11.2016 e i successivi provvedimenti attuativi;

DISPONE

- 1) La revoca dell'Ordinanze n. 564 del 9.12.2016;
- 2) Prendere atto delle precisazioni, relativamente al fabbricato sito in Loc. Mergnano Sant'Angelo n. 5 distinto al Fg. 26, part. 12, sub 8-9-10-11, di cui all'Ordinanza 565 del 10.12.2016 che si conclude con l'esito "E" INAGIBILE, come da perizia asseverata dell'Ing. Liberati Sauro così specificato:
La part. 12 sub 9 è totalmente agibile;
La part. 12 sub 10 parzialmente agibile, come da allegata planimetria perimetrata in verde (agibile) in Rosso (inagibile);
La part. 12 sub 11 parzialmente agibile come da allegata planimetria perimetrata in verde (agibile) in Rosso (inagibile);
La part.12 sub 8 parzialmente agibile come da allegata planimetria perimetrata in verde (agibile) in Rosso (inagibile)

Per gli uffici competenti:

- che la presente ordinanza venga affissa sul fabbricato posto in Loc. Mergnano Sant'Angelo n. 5 Fg. 26, part. 12;

di notificare la presente ordinanza a:

- **Cesari Adalgisa** C.F.:CSR DGS35B63B474O, residente a Camerino 62032 Loc.Mergnano Sant'Angelo 5;
- **Sebastiani Agostino** C.F.:SBSGTN59R04B474T residente a Castelraimondo 62022 Via U.Betti 78;
- **Sebastiani Ivana** C.F.:SBSVNI56A49B474P, residente a Camerino 62032 Loc.Mergnano Sant'Angelo 5;
- in qualità di proprietari dell'immobile;

Di trasmettere la presente ordinanza a:

- Prefettura di Macerata
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco
- Servizio Protezione Civile Regionale – PEC – regione.marche.protciv@emarche.it
- Polizia Locale;

Ciascuno per le rispettive competenze

- Che il Comando Polizia Locale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- Che l'Ufficio Notifiche è incaricato della notificazione della presente ordinanza;
- Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.
-

INDIVIDUA

l'Ing. Marco Orioli dell'U.T.C., in qualità di Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente, e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso **U.T.C. in via Le Mosse 10**

RENDE NOTO

Che contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR entro 60 gg. Ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
PASQUI GIANLUCA